

Croce Verde Assistenza Pubblica Milanese



Statuto

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29/10/2020

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata Croce Verde Assistenza Pubblica Milanese - Organizzazione di Volontariato (o anche, in forma breve, Croce Verde APM - ODV) con sede nel comune di Milano, in via San Vincenzo n. 25, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce verde risultante da quattro quadrati verdi disposti in croce al cui centro figura lo scudo araldico del Comune di Milano; i quattro quadrati sono contornati da un filetto di colore oro; ai lati della croce, su sfondo bianco, il motto: AMA, LAVORA, SALVA, SPERA; la croce ed il motto sono contornati da un cerchio verde con la scritta "CROCE VERDE – ASSISTENZA PUBBLICA MILANESE – VOLONTARI DAL 1899".

Il vessillo sociale è formato da un drappo di seta bianca al cui centro è riprodotto l'emblema dell'Associazione. I nastri a tricolore italiano porteranno lo stemma di Milano e la scritta "CROCE VERDE ASSISTENZA PUBBLICA MILANESE". L'asta sarà verde e sormontata dalla lancia con l'emblema sociale

Art. 2 – Sedi operative, sezioni e uffici

L'associazione, con le modalità di legge, potrà istituire e sopprimere sedi operative, sezioni e uffici. Si intende per sede operativa quella sezione ove siano stabilmente addetti almeno un quinto del numero totale dei soci dell'Associazione.

Art. 3 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art 5 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 4 – Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAs (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 5 – Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs 117/17;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs 117/17;
- c) prestazione socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazione, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs 117/17;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs 117/17;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs 117/17;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs 117/17;
- g) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs 117/17;

Art. 6 – Azioni conseguenti

In particolare, l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f) donazione di sangue e organi;
- g) iniziative di formazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j) attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni, anche temporanee, di difficoltà;
- n) organizzare la formazione del volontariato, anche in collaborazione con associazioni analoghe e rispondenti al decreto legislativo 117 del 3/07/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- o) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;

L'Associazione, al fine di perseguire gli scopi previsti dal presente statuto, potrà inoltre collaborare ed assumere partecipazioni ed interessenze in altri enti, sia pubblici che privati, rispondenti al decreto legislativo 117 del 03/07/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Titolo II – Soci e personale dell'Associazione

Art. 8 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art. 9 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto e il Regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che deve essere convocata entro i successivi sessanta giorni per deliberare sulle domande non accolte; l'assemblea delibera altresì sulla partecipazione e sul diritto di parola degli aspiranti soci, anche con voto palese.

Sono soci coloro che aderiscono all'Associazione, che sottoscrivono la quota associativa e che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 17 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai 18 anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 10 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;

- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;

Fatti salvi gli altri diritti concessi dal presente statuto.

Art. 11 - Doveri

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare lo Statuto, il Regolamento Corpo Militi, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 12 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e coloro che abbiano con la stessa un rapporto di contenuto patrimoniale.

Art. 13 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso;
 - e) per decesso.
-
- a) La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito del mancato pagamento della quota associativa, o di qualsiasi altro onere nei confronti dell'Associazione, nei termini deliberati dal Consiglio Direttivo.
 - b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 12.
 - c) Perde la qualità di socio per esclusione colui che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del Regolamento Corpo Militi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al socio entro quindici giorni.
 - d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione al Consiglio Direttivo di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere all'Assemblea dei soci entro un mese dalla comunicazione per mezzo di raccomandata o PEC; l'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo nei modi e nelle forme di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione. Una volta persa la qualità di socio, egli dovrà restituire il materiale di proprietà dell'Associazione eventualmente detenuto.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 14 – Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 7 dello statuto con una annotazione al bilancio.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote dei soci;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dai soci curata direttamente dall'associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Art. 16 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 15, della denominazione e del proprio marchio, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 17 – Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 18 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 19 – Assemblea

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 20 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da almeno due consiglieri a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e nelle sedi operative.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o anche altrove purché nel territorio del Comune di Milano.

Art. 21 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

Art. 22 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni dell'assemblea purché supportata da strumenti telematici idonei a identificare il socio e a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Art. 23 – Adempimenti

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua mancanza, impedimento o rinuncia, da altra persona designata dall'assemblea. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Art. 24 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età associativa.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale, a variazione della sede legale, trasformazione sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto

Art. 25 – Intervento e rappresentanza

Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea. Non è prevista la possibilità di delega.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. L'assemblea decide a maggioranza semplice che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 26 – Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- d) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- f) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- g) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale;
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, o la fusione dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 27 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto, in numero dispari, da un minimo di 11 ad un massimo di 19 componenti, ivi inclusi i Comandanti e i Referenti Corpo Militi di

ciascuna sede operativa, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea. Tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere; nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può delegare ai Soci la gestione di specifici settori di attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nelle sedi operative.

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 28 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica. Questi dovranno confermare, all'apertura della riunione, di essere a conoscenza degli argomenti che saranno trattati.

È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 29 – Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui al precedente art. 26;
- b) dà attuazione alle delibere dell'assemblea;
- c) approva il Regolamento Corpo Militi e le sue modifiche;
- d) determina l'importo annuale delle quote associative;
- e) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- g) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- h) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- i) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- j) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- k) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- l) individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Art. 30 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del Presidente e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 31 – Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare in parte o interamente i propri poteri rappresentativi al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 32 – Segretario

I Compiti del Segretario sono:

- a) vigilare sull'osservanza dello statuto da parte degli Organi dell'Associazione;
- b) comunicare agli Organi dell'Associazione i deliberati degli stessi secondo le relative competenze;
- c) redigere il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo cui partecipi, previamente approvato dai Consiglieri, esponendone fotocopia presso la sede legale e le sedi operative.

Art. 33 – Tesoriere

I compiti del Tesoriere sono:

- a) organizzare e sovrintendere all'ufficio amministrazione-contabilità dell'Associazione, avvalendosi del personale addetto;
- b) illustrare al Consiglio Direttivo i dati economico/finanziari necessari per predisporre le bozze di bilancio consuntivo e preventivo;
- c) fornire le informazioni richieste dai Sindaci Revisori per la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato patrimoniale economico-finanziario dell'Associazione;
- d) presentare al Presidente i moduli fiscali stabiliti per legge;
- e) illustrare trimestralmente al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria e di cassa dell'Associazione.

Art. 34 – Comandante

L'Assemblea elegge fra i Soci un Comandante per ciascuna sede operativa. Il Comandante è il responsabile organizzativo della sede operativa per quanto riguarda la gestione dei soci impegnati nei settori di attività dell'Associazione. I compiti e le modalità di elezione del Comandante sono stabiliti dal Regolamento Corpo Militi.

In caso di dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente della Associazione, quest'ultimo dovrà indire nuove elezioni nei successivi trenta giorni per la nomina del nuovo Comandante. Il Comandante dimissionario resta in carica sino all'insediamento del nuovo eletto.

Art. 35 – Referente Corpo Militi

L'Assemblea elegge altresì fra i soci un Referente Corpo Militi per ciascuna sede operativa. Compito precipuo del Referente Corpo Militi è di operare da tramite fra il Consiglio ed i soci.

Quando il Collegio dei Proviviri o il Comandante siano chiamati a esaminare i comportamenti di un socio, questi sono tenuti a informare il Referente Corpo Militi che potrà decidere di partecipare alle riunioni.

In caso di dimissioni vale quanto disposto dall'Art.34

Art. 36 – Organo di controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti di legge non vengano superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del terzo settore.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili. In caso di vacanza comunque determinatasi dei Sindaci subentrano i supplenti in ordine di età.

La nomina da parte dell'Assemblea, nel caso di organo collegiale, deve prevedere l'elezione di colui che sarà il Presidente.

Art. 37 – Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'organo di controllo, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 38 - Revisione legale dei conti

L'associazione deve nominare un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che l'organo di controllo non sia composto da Revisori legali così come previsto dal precedente articolo 37, comma 1.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti di legge non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del terzo settore.

Art. 39 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci con almeno cinque anni di anzianità di Associazione, e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. In caso di vacanza comunque determinatasi dei Probiviri subentrano i supplenti in ordine di età.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 40 – Competenze

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta dei soggetti interessati, decide, con obbligo di motivazione, entro sessanta giorni sulle controversie tra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso aventi ad oggetto controversie sul mancato rispetto dello Statuto o dei regolamenti dell'associazione, decide altresì, con le medesime modalità, su controversie riguardanti l'applicazione da parte del Consiglio Direttivo di sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'esclusione per la quale si applica la procedura stabilita dall'art. 13 del presente statuto.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 41 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento Corpo Militi o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Titolo V – Norme finali

Art. 42 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 43 - Regolamenti

Il Regolamento Corpo Militi è approvato e modificato dal Consiglio Direttivo, regola il funzionamento dell'Associazione, garantisce l'applicazione dello Statuto e vincola tutti i soci.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 42– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere dell'Ufficio Regionale del RUNTS, sarà devoluto, con decisione dell'Assemblea, a una o più Enti del Terzo Settore della Regione Lombardia.

In caso di impossibilità dell'Assemblea a deliberare, il patrimonio sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del RUNTS, ad ANPAS Nazionale, che lo destinerà, sentito il Comitato Regionale, a una o più associate ad ANPAS della Regione Lombardia, entro il termine massimo di 6 mesi.

Art. 43 – Scissione

Per deliberare la scissione dell'Associazione e/o la modifica del presente articolo dello statuto sociale è necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 44 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.